

PROTOCOLLO
TRA

IL MINISTERO DEL TURISMO (di seguito MITUR), con sede legale in Roma, Via di Villa Ada, n. 55, codice fiscale 97814710584, rappresentato dal Ministro, On. Massimo Garavaglia;

E

IL COMITATO OLIMPICO ITALIANO (di seguito CONI), con sede legale in Roma, Piazza Lauro de Bosis, 15, codice fiscale 01405170588, rappresentato dal Presidente Giovanni Malagò

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

- tra gli obiettivi di economia nazionale assume notevole rilievo il rilancio del settore turistico, pesantemente colpito dall'emergenza sanitaria pandemica da SARS – Cov 2;
- nell'ambito delle proprie attività, il Ministero individua obiettivi che puntano a gestire la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Ue e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. Definisce le strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario internazionale, promuove iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica;
- nell'ambito delle proprie attività, il **MITUR** e il **CONI** perseguono interessi spesso convergenti con riferimento, rispettivamente, a:
 - **collaborazione per la promozione del Turismo in Italia attraverso le atlete e gli atleti olimpici come testimonial Italia del Mondo;**
 - **collaborazione in occasione di Casa Italia per promuovere l' enogastronomia e tutte le eccellenze italiane;**
 - **collaborazione, in particolare per i prossimi Giochi Olimpici Milano Cortina come volano per il turismo nel nostro Paese;**
- la suddetta convergenza di interessi, pur nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni, determina l'opportunità di instaurare rapporti di cooperazione

per coordinare e rendere più efficace e incisiva l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali; tale cooperazione si inserisce nell'ambito di un più generale principio di leale collaborazione tra istituzioni;

- detto principio rende, altresì, opportuno il coordinamento di iniziative istituzionali di interesse comune e la stipula di un protocollo d'intesa per definire gli strumenti di cooperazione tra le due Amministrazioni. .

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse del presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente protocollo di intesa disciplina l'oggetto e le modalità della cooperazione tra le parti in materie di interesse comune.
2. La cooperazione tra le parti ha ad oggetto: a) il coordinamento degli interventi istituzionali, in materia di comune interesse; b) la predisposizione di proposte normative; c) la segnalazione, da parte di ognuna delle due parti all'altra, dei casi in cui, nell'ambito di procedimenti/attività di rispettiva competenza, emergano fattispecie alla cui applicazione è preposta l'altra parte ma che rivestano tematiche di interesse comune; d) lo scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune; e) la collaborazione nell'elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di reciproco interesse comune; f) la collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune; g) la collaborazione scientifica.
3. Per la realizzazione della attività di cui al comma 2, le parti cooperano attraverso i seguenti strumenti: a) lo scambio reciproco, con modalità di volta in volta concordate, di documenti, dati e informazioni; b) la costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire a interpretazioni condivise, in ordine ai settori di rispettiva competenza; c) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che sia utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo.

Articolo 3

Segreto d'Ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente protocollo è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per la parte presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

Articolo 4

Esecuzione del protocollo

1. Ai fini della esecuzione del presente protocollo, è costituito un Comitato paritetico di 3 componenti per ciascuna delle Parti.
2. Il Comitato cura: i) l'elaborazione delle proposte concernenti le specifiche iniziative di attuazione; ii) l'individuazione delle azioni di monitoraggio più idonee a verificare lo stato di attuazione del protocollo e l'efficacia delle iniziative poste in essere.
3. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Articolo 6

Durata, entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente protocollo ha durata fino al 30 Aprile 2025, entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sui siti internet delle parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Art. 7

Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.



3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 8

Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.


Art. 9

Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, **14 GIU. 2022**

(Ministero del Turismo)


(CONI)
